

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza




AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n. 556
Del - 9 FEB. 2015

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal - 9 FEB. 2015

Dalla Residenza Comunale,

- 9 FEB. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Ammirale Fauceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

N. 5 del Reg.

Data: 09/02/2015

OGGETTO: Annullamento in sede di Autotutela del Bando di Gara mediante procedura aperta per i Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la Direzione dei Lavori, Contabilità, Assistenza al Collaudo tecnico-Amministrativo e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativi ai lavori di "Ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale 05

del - 9 FEB. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione, all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul portale ASMECOMM;
- DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vito Brenca, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e futuri.

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

Il Responsabile del Servizio
Dr. Ing. Vito Brenca

PREMESSO CHE:

- con propria determina n.153 del 16.12.2014 veniva indetta gara d'appalto per i Servizi tecnici di **ingegneria e architettura per la Direzione dei Lavori, Contabilità, Assistenza al Collaudo tecnico-Amministrativo e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativi ai lavori di "Ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"**, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei;
- con il medesimo atto veniva approvato il Bando di gara ,il Disciplinare di gara ed i relativi allegati;
- In data 14/01/2015 si è proceduto alla pubblicazione del Bando di gara ,il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, stabilendo quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte il giorno 10/02/2015 ore 12:00;
- con propria determina n.2 del 16.01.2015 venivano disposte le rettifiche al bando di gara ed il relativo disciplinare;

CONSIDERATO CHE:

- Dall'analisi della documentazione di gara sono state riscontrate delle incongruenze ed incompletezze tra bando ,disciplinare di gara e modelli allegati (punto III.2.2 lettera a – relativo ai raggruppamenti temporanei di professionisti; punto III.2.1 n. 7 e n. 8 – sottoscrizione patto di integrità; punto III.2.3 – lett. b,c, - requisito servizio di punta; punto 2.2 del disciplinare – relativamente al fatturato per l'anno 2014; versamento di euro 20,00 contributo dovuto all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC));
- Tali incongruenze ed incompletezze inducono, anche per ragioni di opportunità e di garantire una più ampia ed effettiva partecipazione, a determinare l'annullamento della procedura di gara, al fine di avviare nuova procedura di gara che tenga conto dei rilievi sopra esposti.

RITENUTO che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenti un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da esplicarsi in qualsiasi momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica laddove si manifestino situazioni che possono pregiudicare i principi sottesi alle stesse procedure ad evidenza pubblica;

RICHIAMATO il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, fino a quanto non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale dell'ente pubblico disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (cfr T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456);

CONSIDERATO che il provvedimento di annullamento in autotutela in ossequio al prevalente interesse pubblico teso al legittimo espletamento della procedura, non lede posizioni giuridiche qualificate dei partecipanti interessati i quali procedendosi alla rinnovazione della procedura, potranno ripresentare domanda, senza alcun pregiudizio derivante dalla revoca in autotutela del Bando di Gara;

RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca in autotutela delle Determinazioni n.153 del 16.12.2014, n.2 del 16.01.2015 e degli atti correlati e conseguenti;

VISTI:

- il D.L.vo 12.04.2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
- il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010;
- la Legge Regione Campania 27.02.2007, n.3 ed il relativo regolamento attuativo 7/2010;
- il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- DI REVOCARE** in sede di autotutela, per quanto esposto in premessa, la determinazione n.153 del 16.12.2014, nonché tutti gli atti consequenziali connessi;
- DI ANNULLARE** pertanto il bando di gara ed il relativo disciplinare di gara ,inerenti l' appalto dei servizi tecnici di **ingegneria e architettura per la Direzione dei Lavori, Contabilità, Assistenza al Collaudo tecnico-Amministrativo e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi ai lavori di "Ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"** (CIG 5939781E54), pubblicato il 14/01/2015;